

Fondo di solidarietà alimentare per i Comuni, i dettagli del provvedimento

Dal delegato provinciale Inrl di Catanzaro, Gennaro Bellizzi, un utile approfondimento sul provvedimento relativo al Fondo di Solidarietà Alimentare per i Comuni.

In relazione alla critica situazione economica determinata per effetto delle conseguenze dall'emergenza epidemiologica Covid-19, con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, è stato disposto a favore dei Comuni, in via anticipata nelle more del successivo reintegro, il pagamento di una somma complessiva di 400 milioni di euro, a titolo di risorse urgenti per solidarietà alimentare.

Le risorse assegnate sono state ripartite attraverso due criteri: una quota pari all'80% è ripartita in base alla popolazioni residente di ciascun comune, la restante quota del 20% in base alla distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun comune ed il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. In ogni caso, il contributo minimo spettante a ciascun comune non può essere inferiore ad euro 600,00, mentre sono previsti contributi maggiori per i Comuni delle originarie "zone rosse".

Le risorse possono essere utilizzate dai Comuni, in deroga alle attuali disposizioni normative del d.lgs. n. 50/2016 c.d. "Codice degli appalti pubblici", attraverso l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, oppure tramite l'acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità. A tal fine, per l'acquisto e la distribuzione di tali beni, i Comuni possono avvalersi dell'ausilio degli enti del Terzo settore.

Inoltre, è previsto che non trovano applicazione per le spettanze dell'esercizio 2020, le sanzioni relative ai blocchi dei trasferimenti erogati ai Comuni dal Ministero dell'Interno per inadempienze sulla compilazione dei cd. "questionari SOSE" (di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per la mancata comunicazione alla BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, c. 4, TUEL).

Affinché si utilizzano le risorse del fondo di solidarietà alimentare, l'ordinanza, per venire in soccorso a quei Comuni che si trovano ancora in gestione provvisoria secondo l'art. 163 del Tuel, autorizza la Giunta ad effettuare variazioni di bilancio.

La variazione deve prevedere un movimento in entrata per una somma pari al contributo assegnato, con imputazione tra le entrate correnti del titolo 2 "Trasferimenti correnti" - tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazione Pubbliche" - categoria "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali", nonché della correlata spesa corrente Titolo 1 "Spese correnti" - Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie" - Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi".

Alle misure urgenti di solidarietà alimentare i Comuni possono destinare eventuali donazioni da parte di soggetti terzi, facendoli confluire in appositi conti correnti da aprire presso il proprio tesoriere o conti correnti postali.

E' indispensabile in questo contesto il controllo dei revisori degli Enti locali circa l'utilizzo di tali risorse secondo quanto previsto dalla normativa vigente e della corretta imputazione contabile nel bilancio di previsione 2020.

Dr. Gennaro Bellizzi
Delegato Provincia di Catanzaro